

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA CONNETTIVITÀ FTTC E ADSL DI TIPO FLAT PER LA SEDE MUNICIPALE E
GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI PESCANTINA COMPENSIVO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SMART CIG ZE51FAEDD1**

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA

Indice

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Articolo 2 - Descrizione e caratteristiche tecniche

Articolo 3 - Modalità di esecuzione

Articolo 4 - Durata dell'affidamento, stipula del contratto

Articolo 5 - Importo complessivo dell'appalto

Articolo 6 - Fatturazione e pagamenti

Articolo 7 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Articolo 8 - Penalità

Articolo 9 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Articolo 10 - Divieto di cessione

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

Articolo 12 - Risoluzione di diritto in forza di clausola risolutiva espressa

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 14 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 15 - Controversie

Articolo 16 - Rinvio

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la connettività FTTC e ADSL di tipo flat per la sede municipale e gli edifici scolastici con relativo servizio di manutenzione e supporto per un periodo di 36 (trentasei) mesi , secondo quanto stabilito negli articoli del presente capitolato.

Articolo 2 - Descrizione e caratteristiche tecniche

L'appalto riguarda la connettività FTTC per un periodo contrattuale di mesi 36 (trentasei) non rinnovabile tacitamente, della sede municipale e degli edifici scolastici, come meglio specificato dalla tabella all'articolo 5 "importo complessivo dell'appalto".

Per quanto riguarda la sede comunale e la direzione didattica dovranno essere mantenuti gli attuali indirizzi Ip, nel caso in cui questo non sia tecnicamente possibile, la ditta aggiudicataria si farà carico di effettuare a proprie spese le configurazioni necessarie senza creare discontinuità o interruzioni del servizio .

Per gli edifici non coperti da tecnologia FTTC (zona Settimo - scuola materna di via dei Pini e scuola primaria di via Monsignor Ottorino Vicentini), dovrà essere attivata idonea linea ADSL con caratteristiche minime fino 20 Mbps in downstream e fino a 1 Mbps in upstream.

Qualora l'estensione della della rete in fibra ottica consenta il collegamento FTTC degli edifici ancora sprovvisti (scuola materna di via dei Pini e scuola primaria di via Monsignor Ottorino Vicentini), la linea ADSL dovrà essere sostituita con spese a totale carico della ditta appaltatrice con nuova linea FTTC alle medesime condizioni tecniche ed economiche delle altre linee FTTC attive.

Nuovi punti di connessione FTTC o ADSL dovranno essere soddisfatti da parte della ditta appaltatrice alle medesime condizioni tecniche ed economiche del presente appalto.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione

L'appalto riguarda la fornitura, l'installazione, la messa in funzione, la configurazione ed il collaudo delle linee FTTC e delle connettività ADSL, compreso altresì ogni altro onere e magistero (apparecchiature, router ecc.ecc.) per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte da eseguirsi entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

Articolo 4 - Durata dell'affidamento, stipula del contratto

Il contratto di appalto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data del collaudo. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto. La gara sarà affidata all'offerta col minor prezzo ex art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 5 - Importo complessivo dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto per n° 10 linee FTTC, connettività BNA [kbps] 30720/3072 BGA 1024 [kbps] e n° 2 linee ADSL [kbps]20000/1000, presso le seguenti sedi:

Edificio	Indirizzo	BNA [kbps]	BGA [kbps]
Municipio	Via Madonna n° 49	30720/3072	1024
Direzione Didattica	Via Ponte n° 154/B	30720/3072	1024
Scuole elementari Maschili	Via Ponte n° 156	30720/3072	1024
Scuole elementari Settimo	Via Mons. Ottorino Vicentini 13	20480/1024	
Scuola materna Balconi	Via Siedlce n° 4	30720/3072	1024
Centro Polifunzionale	Via Borgo n° 70	30720/3072	1024
Suola media Ospedaletto	Via Montindon 3	30720/3072	1024
Scuola elementare Balconi	Via Postale Vecchia n° 46	30720/3072	1024

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA

Scuola materna Settimo	Via Dei Pini n° 43	20480/1024	
Scuola materna Santa Lucia	Via Don Morandin n° 7	30720/3072	1024
Scuola materna Arcè	Via Belvedere n° 51	30720/3072	1024
Asilo Nido Rosa Pesco	Via Pozze n° 4	30720/3072	1024

per un periodo di 36 mesi a far data dalla data di collaudo e di assistenza e manutenzione è stimato in € 24.000,00 (36 rate mensili uguali da euro 666,67) oltre all'i.v.a. di legge.

Gli edifici non raggiunti dalla tecnologia FTTC (scuola materna ed elementare di Settimo) dovranno essere collegati in tecnologia ADSL [kbps] 20480/1024.

Nel predisporre l'offerta economica la ditta dovrà tener conto:

- che qualora la copertura della rete Fibra ottica lo consenta, la ditta appaltatrice dovrà a proprie spese sostituire le linee ADSL con linee FTTC BNA [kbps] 30720/3072 BGA 1024 [kbps], installare, configurare e mettere in funzione le nuove linee compreso altresì ogni altro onere e magistero (apparecchiature, router ecc.ecc.) per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
- del mantenimento degli attuali indirizzi IP per la sede comunale e la direzione didattica. Nel caso questo non sia tecnicamente possibile l'aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare a proprie spese, tutte le configurazioni necessarie al fine di garantire il buon funzionamento senza interruzione al servizio

Articolo 6 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni in oggetto dell'appalto verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento fattura tramite s.d.i. ai sensi della legge 244 del 24.12.2007;

Le fatture riferite al servizio erogato nel periodo di riferimento saranno assoggettate, in subordine a:

-Accertamento della regolarità del servizio svolto;

-Verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dalla ditta aggiudicataria.

Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi sua prestazione, connessa e conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi

L'affidatario, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito tutte le fatture dovranno riportare il relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

Articolo 7 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli, sono a carico dell'affidatario i seguenti oneri ed obblighi:

– osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente agli eventuali propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'affidatario e all'ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei successivi pagamenti. Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'affidatario non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni;

– osservanza di tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni stabilite dal Responsabile Unico del

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA

Procedimento;

– rispetto di tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture sottoscritto in data 07.09.2015 dalla Regione Veneto, dagli Uffici territoriali del Governo del Veneto, dall'Anci Veneto e dall'UPI Veneto e recepite dal Comune di Pescantina con deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 16.06.2016.

– osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e recepito dal Comune di Pescantina con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 3 del 30/01/2014 con specifico Codice di comportamento interno.

Articolo 8 - Penalità

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione del presente appalto potrà essere applicata una penale a carico dell'appaltatore inadempiente, in misura giornaliera pari all'1‰ dell'importo contrattuale, previa contestazione formale a mezzo PEC.

La Ditta sarà invitata a fornire via PEC spiegazioni e giustificazioni, entro un termine di 2 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre, se il termine di esecuzione della fornitura avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Articolo 9 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Il prezzo dell'affidamento e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione. L'importo offerto in sede di gara rimarrà invariato per l'intero periodo contrattuale.

Articolo 10 - Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto, pena la nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto si applica integralmente l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 - Risoluzione di diritto in forza di clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile costituiscono clausola risolutiva espressa, le seguenti ipotesi:

apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario o coinvolgimento dello stesso in procedure fallimentari;

messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'impresa;

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e agli integrativi locali;

interruzione non giustificata del servizio;

cessione del contratto o subappalto;

per motivi di pubblico interesse;

in caso di frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

interdittiva antimafia.

Il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1456 del codice civile, ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA

dichiara all'affidatario che intende avvalersi della clausola medesima.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato rispetto delle predette norme costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis della summenzionata legge.

Articolo 14 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- 1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento degli appalti pubblici.
- 2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e con l'incameramento della eventuale garanzia provvisoria.
- 3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dell'Ente committente, al responsabile del procedimento o, comunque, al personale coinvolto nella procedura d'appalto per ragioni di servizio;
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 267/2000;
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
- 4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
- 5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
- 6) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 15 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente affidamento sarà competente il Tribunale ordinario di Verona. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato Speciale Tecnico e Prestazionale valgono e si applicano le norme vigenti in materia.